



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 21 novembre 2023

Deliberazione n. 6/2023

OGGETTO: *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., art. 65, comma 3 lett. c: adozione di una “Direttiva di Piano per la gestione uniforme della pesca e della pesca-turismo e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po, anche in relazione ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po”.*

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTI

- gli artt. 9 e 41 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificati dalla L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, recante “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- in particolare, gli articoli da 63 a 68 del suddetto Decreto legislativo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l’art. 51 della suddetta legge, recante “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- in particolare, l’art. 12 di tale DM, recante “*Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell’art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di detta Autorità n. 1 del 23 maggio 2017;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;

VISTI, ALTRESÌ

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- in particolare, l’art. 15 della suddetta legge, recante “*Accordi fra pubbliche amministrazioni*”;
- il D.Lgs 9 gennaio 2012, n. 4, recante “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*”;
- la legge n. 154 del 28 luglio 2016, recante “*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*” e ss.mm.ii.;
- in particolare, l’art. 40 della suddetta legge, recante “*Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*”;

VISTI, INOLTRE

- la L. R. Emilia – Romagna 7 novembre 2012, n. 11, recante “*Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne*” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento della Regione Emilia – Romagna 2 febbraio 2018, n. 1, recante “*Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della L. R. 7 novembre 2012, n. 11*” e ss.mm.ii.;
- la L. R. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, recante “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*” e ss.mm.ii.;
- in particolare, il Titolo IX della suddetta Legge regionale, recante “*Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della regione*”;
- il Regolamento della Regione Lombardia 15 gennaio 2018, n. 2, recante “*Regolamento di attuazione del titolo IX "Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia" della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)*” e ss.mm.ii.;
- la L. R. Piemonte 29 dicembre 2006, n. 37, recante “*Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. Piemonte 10 gennaio 2012, n. 1/R, recante “*Nuove disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R*”;
- la L. R. Veneto 28 aprile 1998, n. 19, recante “*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto*” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento della Regione Veneto 28 dicembre 2018, n. 6, recante “*Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"*”;
- tutti gli ulteriori provvedimenti adottati dalle suddette Regioni per l’attuazione delle leggi e regolamenti regionali citati in precedenza e tuttora vigenti;

RICHIAMATI

- il *“Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021”*, adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 20 dicembre 2021 che, ai sensi dell’art. 117 comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, *costituisce “piano stralcio del Piano di Bacino”*; in particolare, l’art. 7 degli *“Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione”* allegati alla suddetta Deliberazione CIP n. 4/2021, recante *“Redazione di una direttiva tecnica per la gestione uniforme della pesca e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po”*;

RICHIAMATI, INOLTRE

- il *“Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e l’Autorità di bacino del fiume Po per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po”*, stipulato in data 25 febbraio 2016;
- il *“Protocollo d’intesa per l’istituzione di una consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po”* (di seguito brevemente definita *Consulta Pesca Po*), stipulato in data 15 giugno 2017 tra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto e l’Autorità di bacino del fiume Po;
- il *“Protocollo d’intesa triennale per il controllo della pesca illegale nel bacino del fiume Po”*, stipulato in data 29 giugno 2018 tra l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e le Prefetture di Bologna, Milano, Torino e Venezia;
- in particolare, l’art. 2.3 *“Azioni di Governance”* che prevede l’approvazione di un Regolamento interregionale della pesca sull’asta del Po;

RICHIAMATO, ALTRESÌ

- il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po”* (di seguito anche brevemente definito *PAI-Po*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni a detto stralcio del Piano di bacino del Po;
- in particolare, l’Elaborato n. 8 del PAI-Po, recante *“Tavole di delimitazione delle fasce fluviali”*;

RICHIAMATI, INFINE

- il *«Parere tecnico “Direttiva di Piano per la gestione uniforme della pesca e della pescaturismo e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po, anche in relazione ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po”»* formulato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale trasmesso da ISPRA e trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 7 settembre 2023 con Nota prot. n. 47650/2023;
- la Nota della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del MASE prot. n. USSRI_04-20226_2023-0036 del 25 settembre 2023, recante *“D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3 lett. c: adozione della “Direttiva di Piano per la gestione uniforme della pesca e della pesca – turismo e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca”*

sull'asta del fiume Po, anche in relazione ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po" (Direttiva Pesca Po). Richiesta di modifiche e integrazioni";

PREMESSO CHE

- la disciplina della pesca e delle attività ad essa connesse con riferimento all'ambito territoriale costituito dall'asta del fiume Po, che interessa porzioni territoriali ricadenti in 4 regioni (Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, di seguito brevemente Regioni interessate) è caratterizzata da un frazionamento normativo conseguente alla riconducibilità della materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117 commi 4 e 6 della Costituzione;
- dalla situazione normativa di cui al punto precedente consegue pertanto che, per quanto riguarda la pesca lungo l'asta del Po, fattispecie analoghe sono oggetto di disposizioni normative diverse, contenute nei rispettivi regolamenti regionali, rispetto ai quali non risulta sussistano normative specificamente riferite alla *disciplina della pesca e delle attività connesse lungo l'asta del fiume Po*, con la conseguenza che tale specifico ambito territoriale resta soggetto alle stesse disposizioni normative che vigono per tutti gli altri corpi idrici presenti nel territorio dell'una o dell'altra Regione;
- la soprammenzionata situazione normativa ostacola la soluzione di diverse problematiche comuni a tutta l'asta fluviale del Po, la quale rappresenta invece un ambito territoriale omogeneo, che presenta caratteristiche tali da richiedere (al fine del più efficace perseguimento degli obiettivi di tutela e di sviluppo socioeconomico cui sono preordinate le normative in materia) una disciplina normativa il più possibile unitaria in tema di pesca, di pesca-turismo e di contrasto ai profili illeciti connessi allo svolgimento di queste attività;
- la mancanza di unitarietà disciplinare per le materie evidenziate in precedenza determina problemi quali, ad esempio:
 - possibilità di incongruenze disciplinari che possono determinare un trattamento difforme, nelle porzioni territoriali dell'asta del Po di competenza di ciascuna Regione, di fattispecie sostanzialmente analoghe senza che ciò sia giustificato da motivi particolari;
 - minore efficacia (rispetto al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai legislatori regionali) del complesso delle disposizioni in materia di pesca e di pesca-turismo lungo l'asta del Po;
 - minore efficacia della attività volte al contrasto del fenomeno del bracconaggio;
- nel corso dell'incontro preliminare del 27 maggio 2020 della *Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po* (organismo istituito a seguito del sopra richiamato Protocollo d'Intesa, stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in data 15 giugno 2017: di seguito brevemente definita *Consulta Pesca Po*) si è deciso, pertanto, di affidare a questa Autorità di bacino, in qualità di ente competente alla pianificazione di bacino su base distrettuale, il compito di procedere alla redazione di un documento tecnico-normativo per la disciplina unitaria della pesca e del contrasto al bracconaggio lungo l'intera asta del fiume Po, finalizzato ad essere recepito nei diversi ordinamenti regionali;
- successivamente, nella riunione del 5 novembre 2020, la Consulta Pesca Po (su proposta della Segreteria tecnico operativa di questa Autorità) ha ritenuto che la forma giuridicamente più congrua per il redigendo documento tecnico-normativo di cui al punto precedente fosse quella di

una *Direttiva del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* (elaborata e adottata ai sensi dell'art. 65 comma 3 lett. c del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a mente della quale il Piano deve contenere “*le direttive alle quali devono uniformarsi l'utilizzazione delle acque e dei suoli*”), in forza della stretta relazione esistente tra le finalità di detto documento ed il perseguimento degli obiettivi di tutela propri della pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riguardo a quelli di cui al *Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po*, stralcio del piano di bacino distrettuale previsto e disciplinato dall'art. 117 del citato D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*” (di seguito brevemente definita *DQA*);

CONSIDERATO CHE

- in coerenza con quanto stabilito nel corso della seduta della Consulta Pesca Po del 5 novembre 2020, la Segreteria tecnico operativa di questa Autorità ha pertanto proceduto all'elaborazione dell'allegata *Direttiva* (di seguito brevemente definita *Direttiva Pesca Asta Po*), ai sensi delle disposizioni di legge in precedenza menzionate e, altresì, di quanto previsto dall'art. 7 degli “*Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*” allegati al *Riesame e aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione* distrettuale (stralcio del Piano di bacino distrettuale del fiume Po adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 4 del 20 dicembre 2021 e approvato con DPCM 7 giugno 2023: di seguito brevemente definito *PdGPO 2021*), a norma del quale “*per contribuire all'attuazione delle finalità e degli obiettivi individuati nel Piano di Gestione per il fiume Po, l'Autorità di bacino predispone una direttiva tecnica di Piano recante indirizzi e disposizioni idonee a rendere il più possibile uniforme la disciplina in materia di gestione della pesca per l'ambito territoriale costituito dall'asta del fiume Po, contenente i criteri da perseguire per superare le criticità connesse alla frammentazione normativa nella materia, derivante dalla ripartizione territoriale dell'ambito territoriale in esame e finalizzata, altresì, ad agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull'asta del fiume Po*”;
- la scelta di procedere all'elaborazione ed adozione di una specifica *Direttiva di Piano* per la gestione uniforme della pesca e della pesca-turismo e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull'asta del fiume Po da un lato, rispetta la competenza legislativa residuale delle Regioni interessate, in quanto adottata da questa Conferenza Istituzionale Permanente, previo parere della Conferenza Operativa, composte, come noto, da rappresentanti delle Regioni interessate, dall'altro rende possibile il coinvolgimento dell'Amministrazione dello Stato, nella regolamentazione di una materia di rilevanza interregionale, in forza della presenza, nei summenzionati organi collegiali altresì di esponenti governativi;
- l'allegata *Direttiva Pesca Asta Po*, inoltre, costituisce uno strumento strategico per l'attuazione delle finalità del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po a norma delle leggi e delle disposizioni comunitarie in materia. Essa, in ossequio ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità persegue la finalità di fornire indirizzi e disposizioni idonei a rendere uniforme la disciplina in materia di tutela dell'ecosistema acquatico, di pesca e delle attività che potrebbero impattare l'ecosistema acquatico per l'ambito territoriale costituito dall'asta del fiume Po e di garantire un più efficace contrasto alle attività illecite connesse a queste tematiche;
- in particolare, allo scopo di raccordare il più possibile l'allegata *Direttiva Pesca Asta Po* a tutti i vigenti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale del fiume Po (i cui stralci, a norma dell'art. 65, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., “*devono costituire fasi sequenziali e*

interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3”, garantendo comunque “*la considerazione sistemica del territorio*”) l’ambito territoriale di riferimento scelto per la stessa è costituito dall’intero alveo del Po (includente le lanche, morte e mortizze nonché gli altri corpi idrici, naturali e artificiali, ivi presenti, ad esclusione delle aree già oggetto di concessione) ricompreso (fino all’incile del Po di Goro e ad esclusione del Delta) nell’ambito delle Fasce fluviali A (*Fascia di deflusso della piena*) e B (*Fascia di esondazione*) oggetto della delimitazione cartografica di cui all’Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali*) del vigente “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI-Po*);

ATTESO, INOLTRE, CHE

- come anticipato nel corso della seduta di Conferenza Istituzionale Permanente del 3 agosto 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), a mente delle peculiarità della *Direttiva Pesca Asta Po* ha richiesto un parere tecnico all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito ai contenuti della *Direttiva* medesima. A seguito di ciò, ISPRA ha proceduto a trasmettere al MASE (con Nota prot. n. 47650/2023 del 7 settembre 2023) il parere richiesto in ordine alla suddetta *Direttiva*, in senso *favorevole*, fornendo al tempo stesso alcune raccomandazioni da recepire nella *Direttiva* medesima;
- a seguito dell’acquisizione del suddetto parere dell’ISPRA, la Segreteria tecnico operativa ha pertanto proceduto ad integrare il testo della *Direttiva Pesca Asta Po* con le modifiche e le correzioni richieste nell’ambito di tale parere, recependo inoltre le integrazioni in ordine alla presente Deliberazione proposte dallo stesso MASE nella nota di trasmissione (prot. n. USSRI_04-20226_2023-0036 del 25 settembre 2023) del parere dell’ISPRA all’Autorità di bacino distrettuale;

RITENUTO CHE

- all’esito delle attività di elaborazione della *Direttiva* allegata da parte della Segreteria tecnico operativa e dell’accoglimenti di osservazioni e rilievi proposti, in relazione alla stessa, dalla Consulta Pesca Po sia ora possibile procedere all’adozione della *Direttiva* di Piano in oggetto;

ACQUISITI

- il parere *favorevole* espresso dalla Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po nella seduta del 21 giugno 2023;
- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell’art. 63 comma 9 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. nelle sedute del 13 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023;
- il parere tecnico *favorevole* (fatte salve le opportune raccomandazioni) di ISPRA, trasmesso al MASE in data 7 settembre 2023 con Nota prot. n. 47650/2023;

VISTI, INFINE

- i verbali delle sedute del 3 agosto 2023 e del 21 novembre 2023 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

P. Q. S.
DELIBERA

ARTICOLO 1

(Adozione di una “*Direttiva di Piano per la gestione uniforme della pesca e della pesca-turismo e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po, anche in relazione ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po*”)

1. In attuazione dell'art. 65, comma 3, lett. *c*, *p* ed *r* del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. è adottata la “*Direttiva di Piano per la gestione uniforme della pesca e della pesca-turismo e per agevolare il contrasto delle attività illecite connesse alla pesca sull’asta del fiume Po, anche in relazione ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definita “*Direttiva Pesca Asta Po*” o “*Direttiva*”), allegata alla presente Deliberazione (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(*Ambito territoriale di riferimento*)

1. L’ambito territoriale di riferimento della *Direttiva Pesca Asta Po* è costituito dall’*asta del fiume Po*, intesa come l’intero alveo di detto corso d’acqua ricompreso, fino all’incile del Po di Goro e ad esclusione del Delta, nell’ambito delle Fasce fluviali A (*Fascia di deflusso della piena*) e B (*Fascia di esondazione*) oggetto della delimitazione cartografica di cui all’Elaborato n. 8 (*Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali*) del “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (di seguito anche brevemente definito *PAI*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001 e delle successive modifiche ed integrazioni a tale cartografia.
2. Nell’ambito territoriale di riferimento di cui al comma precedente sono comprese, in particolare, le lanche, morte e mortizze nonché gli altri corpi idrici, naturali e artificiali, ivi presenti.

ARTICOLO 3

(*Articolazione e contenuti della Direttiva*)

1. La *Direttiva* adottata con la presente Deliberazione si articola in due sezioni:
 - A. Una prima sezione (Sezione A) contenente gli indirizzi di carattere normativo, a sua volta suddivisa in:
 - una *Parte Prima*, contenente le disposizioni di carattere generale;
 - una *Parte Seconda*, contenente gli indirizzi in materia di tutela dell’ecosistema acquatico sull’asta del fiume Po.
 - B. Una seconda sezione (Sezione B) contenente gli Allegati tecnici alla *Direttiva*.

ARTICOLO 4

(*Oggetto e finalità della Direttiva Pesca Asta Po*)

1. La *Direttiva Pesca Asta Po* rappresenta uno strumento del Piano di bacino distrettuale del fiume Po finalizzato all’attuazione dei contenuti e degli obiettivi di cui ai vigenti stralci del Piano medesimo. Essa è rivolta alle Regioni rivierasche e alle Pubbliche Amministrazioni interessate ed altresì a soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico o, comunque, collettivo, in materie che ne costituiscono oggetto ed ha lo scopo di fornire ai suoi destinatari indirizzi per la gestione unitaria e coordinata delle attività di pesca sull’asta del fiume Po, per il perseguimento

- delle finalità e degli obiettivi di cui al successivo comma 3.
2. Detta *Direttiva* costituisce altresì uno strumento per l'attuazione dei contenuti del “*Protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e l'Autorità di bacino del fiume Po per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po*” stipulato in data 25 febbraio 2016, nonché del “*Protocollo d’Intesa triennale per il controllo della pesca illegale nel bacino del fiume Po*” stipulato tra l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e le Prefetture di Bologna, Milano, Torino e Venezia in data 29 giugno 2018.
 3. La *Direttiva Pesca Asta Po*, in ossequio ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, persegue l’obiettivo di fornire indirizzi e disposizioni idonee a rendere uniforme la disciplina in materia di tutela dell’ecosistema acquatico, di pesca e delle attività che potrebbero impattare l’ecosistema acquatico per l’ambito territoriale costituito dall’asta del fiume Po (come individuato ai sensi del precedente articolo 2), al fine di favorire un superamento della frammentazione normativa nella materia di cui al presente comma, derivante dalla ripartizione territoriale dell’ambito territoriale in esame. La *Direttiva Pesca Asta Po* persegue altresì lo scopo di garantire un più efficace contrasto alle attività illecite connesse a queste tematiche, in ragione dei caratteri di omogeneità di tale ambito territoriale e della conseguente necessità di assicurare che la gestione delle suddette attività per detto ambito sia coerente con i principi organizzativi relativi alla governance amministrativa prevista dal vigente ordinamento giuridico.

ARTICOLO 5

(Pubblicazione ed entrata in vigore della Direttiva Pesca Asta Po)

1. La presente Deliberazione è pubblicata, unitamente alla *Direttiva Pesca Asta Po* con essa adottata, sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (www.adbpo.it) all’indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/>.
2. Dell’adozione della *Direttiva Pesca Asta Po* è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.
3. La *Direttiva Pesca Asta Po* entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 6

(Revisione ed aggiornamento periodico della Direttiva Pesca Asta Po. Ruolo della Consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po)

1. Al fine di garantire la coerenza dei suoi contenuti con le vigenti disposizioni di legge e con gli obiettivi del Piano di bacino distrettuale del fiume Po, successivamente alla sua entrata in vigore la *Direttiva Pesca Asta Po*, al pari degli Allegati che la corredano, deve essere sottoposta a revisione e aggiornamento periodico almeno ogni sei anni, in concomitanza con le scadenze imposte dalla Direttiva 2000/60/CE per il riesame del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), secondo la procedura indicata ai commi seguenti.
2. La revisione di cui al presente articolo è avviata da parte della *Consulta interregionale per la*

gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po (di seguito brevemente definita *Consulta Pesca Po*), che valuta la congruità dei contenuti della *Direttiva* e dei suoi Allegati rispetto alle modifiche normative intervenute nel periodo successivo all'entrata in vigore e, successivamente, all'ultima revisione. All'esito di questa valutazione la *Consulta Pesca Po* esprime un parere e formula eventuali proposte di aggiornamento.

3. Il parere e le proposte di aggiornamento formulate dalla *Consulta Pesca Po* sono sottoposte all'esame della Segreteria tecnico operativa dell'Autorità di bacino distrettuale, che ne informa la Conferenza Operativa. Qualora si renda necessario procedere all'aggiornamento della *Direttiva* e/o degli Allegati della stessa, il Segretario Generale incarica la Segreteria tecnico-operativa di elaborare la proposta di aggiornamento, che, previo parere favorevole della *Consulta Pesca Po* e della Conferenza Operativa, viene successivamente adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente.
4. L'aggiornamento di cui al comma precedente diviene efficace a seguito dell'approvazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
5. Allo scopo di garantire il monitoraggio costante sull'applicazione ed il perseguimento degli obiettivi della *Direttiva Pesca Asta Po*, anche ai fini dell'aggiornamento di cui ai commi precedenti, presso la *Consulta Pesca Po* è costituito un apposito *Tavolo tecnico permanente per la gestione della Direttiva Pesca Asta Po*, composto da personale delle Regioni rivierasche, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po nonché di altri Enti ed Amministrazioni titolari di competenze nelle materie oggetto della *Direttiva* medesima.

ARTICOLO 7

(Effetti della Direttiva. Adempimenti conseguenti)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti, le Regioni territorialmente interessate dalla *Direttiva Pesca Asta Po*, d'intesa tra loro e sentita l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvedono alla redazione di un *Regolamento interregionale* e al successivo adeguamento di Piani, Programmi e Regolamenti in materia di pesca e di pesca-turismo ai contenuti della *Direttiva* e del sopracitato *Regolamento* anche in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., provvedendo, qualora necessario, e per quanto non espressamente già richiamato, a stipulare Accordi bi-trilaterali tra le amministrazioni per la corretta gestione di tratti omogenei interregionali di asta del Po. Tale *Regolamento* rappresenta lo strumento, connesso e conseguente al *Piano ittico interregionale unitario dell'asta del fiume Po* attuativo della *Direttiva Pesca Asta Po*, di cui all'articolo 11 della *Direttiva* medesima, disciplinando contenuti tecnici come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipi di pesca, strumenti ed esche consentite; limitazione di catture, periodi di divieto di pesca e dimensioni minime del pescato; disciplina delle gare e manifestazioni di pesca sportiva e ricreativa.

IL PRESIDENTE

**Il Vice Ministro dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**

(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Alessandro Bratti)